

Settore: SC
Proponente: 10.A
Proposta: 2016/139

del 07/04/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 507

del 07/04/2016

**SERVIZI ALLA CITTA'
SPORTELLLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA**

Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGIO NEL MERCATO
CONTADINO PER LA VENDITA DI PRODOTTI BIOLOGICI E
NATURALI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

-Premesso che ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n. 267/2000 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ha conferito, con atto n.21374 del 19.05.2015, alla Dr.ssa Lorena Belli, l'incarico di Dirigente del Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia;

-Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 e la Legge Regionale n.12\99, l'art.16 del Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

-Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 467 del 01.04.2016 "Assegnazione dei posteggi liberi, nel mercato del contadino che ha luogo il sabato mattina in piazza Fontanesi, destinati alla vendita dei prodotti biologici e naturali";

-Vista la comunicazione in atti al n. **3314/20145** pervenuta da **CAVALLERI IRENE** con sede a **MADDALONI**, relativa alla partecipazione al mercato dei prodotti biologici e naturali che ha luogo in piazza Fontanesi il sabato mattina;

-Visti gli artt. 107, 151-4 °comma,183 - 9°comma,184 del Dlgs n. 267 del 18/8/2000, gli artt. 52, 1°comma e 53 dello Statuto Comunale e l'art. 3, c.3 e art. 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1)di concedere a:

Cavalleri Irene

con sede a Maddaloni, partita Iva:03384860619

il posteggio " **G** " ubicato in piazza Fontanesi, di dimensioni di **mt. 3 x 3**

dalle ore 6 alle ore 14 di ogni sabato, con sgombero delle aree entro le 14.30

per attività di commercio di prodotti ottenuti con metodo biologico e naturale.

La presente concessione ha validità fino al 30.06.2017

2)di stabilire che la presente concessione mantenga validità nel rispetto delle seguenti condizioni:

Devono commercializzarsi solo prodotti agricoli provenienti dai fondi dei partecipanti o dalla loro diretta attività di trasformazione, l'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche deve avvenire solo per prodotti con caratteristiche biologiche e naturali, come risulta dalle certificazioni prodotte dal concessionario.

Le attività di vendita dei prodotti agricoli deve svolgersi nei limiti di carattere igienico-sanitario prescritti dal Dipartimento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, nel rispetto delle buone pratiche igienico sanitarie; le merci portate al mercato non devono essere appoggiate a terra.

Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 441 e successive modificazioni. L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato deve contenere indicazioni dalle quali il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità.

Il concessionario deve ottenere il rilascio del permesso di accesso dei veicoli al centro storico, ed in particolare alla Zona a Traffico Limitato, presso l'Ufficio Permessi ACT; i veicoli potranno accedere alla piazza per l'allestimento dei posteggi, stando per il tempo necessario al carico/scarico, dalle 6.00 alle 8.00, e per il disallestimento dalle 13.00 alle 14.30, senza possibilità di autoveicolo in sosta dalle 8 alle 13, come disposto dall'Ordinanza n.14906 del 17.06.2009.

Le attività di vendita dovranno svolgersi nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di commercio ed ogni altra riconducibile all'attività svolta.

E' vietato, nell'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, utilizzare o detenere gas in bombole.

Ogni danno a persone o cose derivante dall'utilizzo degli spazi in concessione è da ritenersi a totale carico del concessionario.

Le aree utilizzate dovranno essere lasciate libere da ingombri o rifiuti riponendo gli stessi negli appositi contenitori o, in caso di eccedenze, asportati direttamente dal concessionario.

Si autorizza l'utilizzo delle prese di corrente poste sulle torrette elettriche ubicate nella piazza, nei modi di cui all'ordinanza n.3509 del 17.02.2011. Ogni derivazione ed allestimento degli impianti elettrici dovrà realizzarsi nel rispetto del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e succ. modifiche e integrazioni. Ogni danno eventualmente derivante dall'utilizzo della corrente è da ritenersi a totale carico del concessionario delle aree. Le torrette dovranno essere lasciate abbassate e nelle stesse condizioni di funzionalità in cui si trovano allo stato attuale; eventuali spese che il comune dovrà sostenere in merito saranno addebitati al concessionario dell'area.

Dovrà rispettarsi ogni disposizione vigente in materia di pubblica sicurezza, anche impartita verbalmente dagli organi di polizia durante lo svolgimento della manifestazione.

Le attività di vendita dei prodotti alimentari devono svolgersi nei limiti di carattere igienico-sanitario prescritti dal Dipartimento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20.11.2007, nonché del Regolamento 852/2004 CE, e di ogni altra condizione stabilita dal competente Servizio dell'AUSL di Reggio Emilia. Dovranno seguirsi indicazioni ed adempimenti indicati nelle "Buone pratiche igienico-sanitarie"

Le aree concesse sono soggette all'applicazione del Canone per la Concessione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.).

La riscossione avviene in esecuzione di quanto previsto dal regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34431/234 del 18.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Il tardivo o parziale versamento rispetto ai termini indicati nella comunicazione è soggetto ad una penalità pari al 3% entro 30 giorni; del 10% dal trentunesimo giorno e fino all'atto di accertamento del mancato pagamento. Con l'accertamento la penalità dovuta è pari al 20%. Tali penalità sono comprensive degli interessi legali di mora fino a quel momento.

Il titolare della presente concessione dovrà provvedere, pena la revoca della stessa, alla corresponsione, entro i termini e con le modalità previste, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di ogni altra eventuale tassa comunale relativa alla concessione. E' onere del soggetto in indirizzo verificare e rispettare la scadenza del canone COSAP da pagare all'Ente.

La corresponsione del Cosap entro i termini è condizione per esercitare l'attività.

In caso di inadempienza il comune comunica il mancato pagamento del Cosap e contemporaneamente la sospensione della validità della concessione.

Le dimensioni dell'occupazione dovranno essere contenute nelle metrature indicate; la collocazione delle strutture di vendita dovrà avvenire in modo da non arrecare intralcio o pericolo alla pubblica incolumità.

L'utilizzo del posteggio dovrà avvenire nei limiti di tempo stabiliti dall'Amministrazione Comunale con ordinanza n.14906 del 17.06.2009.

La concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non contestualmente alla cessione dell'azienda o di un ramo della stessa e con le modalità previste dall'art.2556 del codice civile.

La concessione è revocabile o modificabile in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale concedente.

Eventuali nuove disposizioni in materia di concessioni saranno pubblicate all'Albo Pretorio "on line" del Comune di Reggio Emilia.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al dirigente firmatario.

3) La quantificazione e la riscossione del COSAP avvengono esecuzione di quanto previsto dal regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.34431/234 del 18.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi della normativa regolamentare citata è il Cosap relativo all'anno 2016 è quantificato come segue:

mq.9 x 53 (giorni in concessione) x 0,40 (tariffa al mq. al giorno) =	€. 190,80
imposta di bollo assolta in modo virtuale sulla concessione	€. 16,00
ritardato pagamento anno 2015, sanzione 10 %	€. 17,64

Totale da pagare: €. 224,44

Il pagamento dovrà avvenire **entro il 31 luglio** mediante.

Bonifico bancario sul C/C intestato alla
Tesoreria Comunale c/o UNICREDIT BANCA S.p.a. Via Rivoluzione d'Ottobre n.16, Reggio Emilia
IBAN: IT38C0200812834000100311263

Oppure

Bollettino di Conto Corrente Postale n. 405423 intestato a :
COMUNE DI REGGIO EMILIA – COSAP “Aree Pubbliche”
Via Emilia San Pietro 12, 42121 Reggio Emilia

specificando nella causale del versamento **“MERCATO BIOLOGICO 2015”**.

Il presente calcolo del COSAP è relativo all'anno 2016 .

Il tardivo o parziale versamento rispetto ai termini indicati nella concessione è soggetto ad una penalità pari al 3% entro 30 giorni; del 10% dal trentunesimo giorno e fino all'atto di accertamento del mancato pagamento. Con l'accertamento la penalità dovuta è pari al 20%. Tali penalità sono comprensive degli interessi legali di mora fino a quel momento.

Bollo virtuale:

Imposta di bollo assolta
in modo virtuale come
da autorizzazione n.8/e
del 12 dicembre 2000

La Dirigente
Dr.ssa Lorena Belli